DELIBERAZIONE n. **29**
del **31.05.2023**

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE

****

OGGETTO: **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA GENERALE DELLE ENTRATE. ANNO 2023 - MODIFICA**

****

L'anno **duemilaventitre**, il giorno **trentuno** del mese di **maggio**, alle ore **21.22**, nella Sala delle Adunanze Consiliari di questo Comune, si è riunito il Consiglio Comunale in **Seduta Straordinaria** ed in **prima convocazione** indetta per le ore 21.22, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge.

All'inizio della trattazione dell'argomento di cui all'oggetto risultano:

Cognome e nome	*Pres/Ass.*	*G*	*Cognome e nome*	*Pres/Ass.*	*G*
1 – **TORRIGIANI ALESSIO**	Presente		8 – **MICHELI REMO**	Presente	
2 – **TRONCI DANIELE**	Presente		9 - **TESTAI GIOVANNI VALTER**	Presente	
3 – **BIONDI PAOLA**	Assente		10 - **VENTURINI LUCIANO**	Presente	
4 – **VESCOVI MATTEO**	Assente		11 – **GELLI ANDREA**	Presente	
5 – **CETRARO MONICA**	Presente		12 – **ZARA PAOLO MANUELO**	Presente	
6 – **BOCHICCHIO ALESSANDRO**	Presente		13 - **VOLPI STELLA**	Assente	
7 - **PEDINI ALESSANDRO**	Assente				

(Consiglieri Presenti n. 9 - Consiglieri Assenti n. 4).

Rilevato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la Presidenza il Sig. **ALESSIO TORRIGIANI** nella sua qualità di Sindaco.

Assiste il Segretario Comunale, **DR.SSA VERA AQUINO**, incaricato della redazione del presente verbale.

Vengono dal Signor Presidente nominati scrutatori i Consiglieri Signori, **ZARA PAOLO MANUELO, BOCHICCHIO ALESSANDRO, MICHELI REMO**

La seduta è pubblica.

IL PRESIDENTE
ALESSIO TORRIGIANI

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR.SSA VERA AQUINO

Il Vice Sindaco Daniele Tronci: illustra il punto e la modifica legata alle rateizzazioni per le aziende e i privati che si trovano in difficoltà.

Non essendoci altri interventi il Presidente pone in votazione il punto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione di data 16.05.2023, redatta dal Responsabile dell'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA, con la quale, in sintesi, si propone di modificare il regolamento per la disciplina generale delle entrate;

VISTO lo schema del "***Regolamento per la Disciplina delle Generale delle Entrate del Comune di Lamporecchio***" nel quale vengono evidenziate le modifiche apportate (le cancellazioni in "*barrato*" e le integrazioni evidenziate in "*rosso*") allegato quale parte integrante e sostanziale alla presente proposta di deliberazione **(Allegato 1)**;

VISTO altresì lo schema del "***Regolamento per la Disciplina delle Generale delle Entrate del Comune di Lamporecchio***" così come risultante dopo le suddette modifiche ed integrazioni, allegato quale parte integrante e sostanziale alla presente proposta di deliberazione **(Allegato 2)**;

CONDIVISE le motivazioni e le risultanze tutte riportate nella proposta resa dal Responsabile dell'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA;

RITENUTO dover approvare in ogni sua parte e contenuto la citata proposta di deliberazione;

VISTO l'art. 42 del "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali", approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che fissa gli atti fondamentali di competenza di questo Consiglio;

RITENUTO, più in specifico, che per il presente deliberato si configura la competenza di questo Collegio a norma del citato art. 42, comma 2;

VISTO l'art. 49, primo comma, del *"Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali"* approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO l'art. 147/bis, comma 1, del citato Testo Unico sugli Enti Locali;

VISTO il Regolamento comunale sui controlli interni, approvato con delibera consiliare n. 5 del 18 gennaio 2013, come modificato con delibera consiliare n. 38 del 30 luglio 2016 e con delibera consiliare n. 58 del 19 novembre 2019;

VISTO il parere favorevole del Responsabile dell'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA in ordine alla regolarità tecnica e di correttezza giuridico – amministrativa del presente deliberato;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile dell'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA;

VISTO altresì il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti in data 17.05.2023;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO, nel suo complesso, il Testo Unico sugli Enti Locali;

Con votazione espressa in forma palese dai n. 9 Consiglieri presenti dal seguente esito:

CONSIGLIERI PRESENTI: n. 9

ASTENUTI: n. 1 (Consigliere Venturini)

FAVOREVOLI: n. 8

CONTRARI: n. 0

D E L I B E R A

1) DI APPROVARE e fare propria in ogni sua parte la proposta di deliberazione di data 16.05.2023, redatta dal Responsabile dell'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA, unita al presente deliberato per farne parte integrante e sostanziale, ivi compresi gli **Allegati 1** e **2**;

2) DI DARE ATTO che sono stati resi il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e di correttezza giuridico – amministrativo da parte del Responsabile dell'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA e il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile da parte del Responsabile dell'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA;

3) DI DARE ATTO altresì che è stato reso il parere favorevole da parte del Revisore dei Conti in data 17.05.2023;

4) DI DISPORRE la sua pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai fini notiziali di cui al comma 1 dell'art. 124 del "*Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali*" - D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Il Presidente, vista l'urgenza e al fine di consentire i successivi adempimenti, propone quindi di dichiarare il presente deliberato immediatamente eseguibile, ai sensi del quarto comma dell'art. 134 del *"Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali"*, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, specificando che la immediata eseguibilità, per essere validamente concessa, deve riportare il voto favorevole della maggioranza dei componenti del Consiglio.

Il Consiglio Comunale, con votazione espressa in forma palese dai n. 9 Consiglieri presenti dal seguente esito:

CONSIGLIERI PRESENTI: n. 9

ASTENUTI: n. 1 (Consigliere Venturini)

FAVOREVOLI: n. 8

CONTRARI: n. 0

e dunque con voto espresso dalla maggioranza dei suoi componenti, approva l'immediata eseguibilità del presente atto.

* * * * * * * *

IL PRESIDENTE
ALESSIO TORRIGIANI

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR.SSA VERA AQUINO

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

RELAZIONE PROPOSTA N. 88 DEL 16.05.2023

L'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA PROPONE ALL'ORGANO CONSIGLIO COMUNALE DI ADOTTARE LA SEGUENTE DELIBERAZIONE, CHE DI SEGUITO TRASCRIVE:

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA GENERALE DELLE ENTRATE. ANNO 2023 - MODIFICA

VISTO l'articolo 42, comma 2, lettera f) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che dispone la competenza del Consiglio Comunale in materia di istituzione e ordinamento dei tributi;

VISTO l'articolo 149 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che fissa i principi generali in materia di finanza propria e derivata degli enti locali;

VISTA la legge delega 5 maggio 2009, n. 42, recante "Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione";

VISTO l'art. 1, commi da 158 a 171 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 in materia di tributi locali;

VISTO l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 secondo cui i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

CONSIDERATO che, nella gestione delle proprie entrate di qualunque natura, gli enti locali sono tenuti al rispetto di quanto previsto dalla Legge n. 212/2000 in materia di informazione al contribuente ed all'utente dei servizi, di chiarezza e semplificazione degli adempimenti;

VISTO il Regolamento per la Disciplina Generale delle Entrate approvato con Delibera CC n. 37 del 14.07.2020;

RITENUTO OPPORTUNO, a seguito di quanto sopra esposto, modificare l'art. 15 comma 1, del vigente Regolamento per la Disciplina Generale delle Entrate, recante disposizioni per "Rateizzazioni", in base al quale, su richiesta del contribuente, nelle ipotesi di obiettiva e temporanea difficoltà economica dichiarata, le entrate tributarie e non tributarie possono essere rateizzate, prevedendo sia una soglia più bassa di debito per accedere alla rateizzazione sia la possibilità di rateizzare con un numero maggiore di rate;

VISTO lo schema del "***Regolamento per la Disciplina delle Generale delle Entrate del Comune di Lamporecchio***" nel quale vengono evidenziate le modifiche apportate (le cancellazioni

in "*barrato*" e le integrazioni evidenziate in "*rosso*") allegato quale parte integrante e sostanziale alla presente proposta di deliberazione **(All_1);**

VISTO altresì lo schema del "***Regolamento per la Disciplina delle Generale delle Entrate del Comune di Lamporecchio***" così come risultante dopo le suddette modifiche ed integrazioni, allegato quale parte integrante e sostanziale alla presente proposta di deliberazione **(All_2);**

RICHIAMATE:

- le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 22 e n. 23 entrambe del 29.03.2023 con le quali sono stati approvati rispettivamente il Documento Unico di Programmazione 2023-2025 ed il Bilancio di Previsione Finanziario 2023-2025;
- la delibera della Giunta Comunale. n. 37 del 29.03.2023, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2023-2025;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

RILEVATO infine che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, mediante l'inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale affinché il MEF ne curi la successiva pubblicazione sul sito informatico www.finanze.gov.it. L'efficacia della delibera decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico che deve avvenire entro il 28 Ottobre affinché possa essere applicabile dal 1° Gennaio dell'anno di riferimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 15-bis del D.L. 30 Aprile 2019 nr. 34 convertito dalla Legge 28 Giugno 2019 nr. 58;

VISTO l'art. 147bis, comma 1 del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 – introdotto dall'art.3, comma 1, lettera d), del decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174, convertito con modificazione nella legge 7 dicembre 2012 n.213 – con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Sevizio, attraverso apposito parere;

ACQUISITO ai sensi dell'art. 49, comma 1, del suddetto T.U. il prescritto parere da parte del competente in ordine alla regolarità tecnica e contabile del responsabile del servizio interessato;

DATO ATTO che sarà acquisito, ai sensi dell'art. 239, comma 1, del suddetto T.U., il prescritto parere favorevole da parte dell'organo di revisione economico-finanziaria;

DELIBERA

1 le premesse sono parte integrale e sostanziale del presente atto;

2 **DI MODIFICARE** il "***Regolamento per la Disciplina delle Generale delle Entrate del Comune di Lamporecchio***", così come evidenziato nello schema (le cancellazioni in "*barrato*" e le integrazioni evidenziate in "*rosso*") allegato quale parte integrante e sostanziale alla presente proposta di deliberazione **(All_1);**

3 **DI APPROVARE** il "***Regolamento per la Disciplina delle Generale delle Entrate del Comune di Lamporecchio***", modificato e integrato come disposto al precedente punto 2) e risultante dallo schema allegato quale parte integrante e sostanziale alla presente proposta di deliberazione **(All_2);**

4 **DI INDIVIDUARE** il Responsabile del Procedimento, nella persona Istruttore Direttivo Amministrativo e/o Contabile Dott.ssa Alessia Rinaldi;

5 **DI DISPORRE,** altresì la pubblicazione del presente regolamento così come modificato, permanentemente, sul sito istituzionale dell'Ente;

6 **DI PROVVEDERE**, a cura dello scrivente ufficio, alla trasmissione del presente provvedimento, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, per via telematica, attraverso la sua pubblicazione nella sezione del portale del federalismo fiscale, ai sensi del comma 15 dell'art. 13 del decreto legge n. 201 del 2011.

IL RESP. DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA
(Dott.ssa Alessia Rinaldi)

Deliberazione di C.C. n. 29 del 31.05.2023

****

Il presente Verbale, che consta di n. 8 fogli, viene letto, approvato e sottoscritto, secondo la previsione di cui all'art. 9, quinto comma, dello Statuto, dal solo Presidente della Seduta e dal Segretario Comunale.

IL PRESIDENTE
ALESSIO TORRIGIANI

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR.SSA VERA AQUINO

COMUNE DI LAMPORECCHIO
Provincia di Pistoia
C.F.: 00300620473

REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA
GENERALE DELLE ENTRATE

Approvato con deliberazione di Consiglio n.____del_____

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Art. 2 - Tipologia delle entrate comunali

Art. 3 - Regolamentazione delle entrate

Art. 4 - Determinazione delle aliquote, dei canoni, delle tariffe

TITOLO II - GESTIONE DELLE ENTRATE

Art. 5 - Forme di gestione delle entrate

Art. 6 - Soggetti responsabili delle entrate tributarie e non tributarie

Art. 7 - Attività di verifica e controllo

TITOLO III - ENTRATE TRIBUTARIE

Art. 8 - Versamenti

Art. 9 - Rimborsi

Art. 10 - Compensazioni

Articolo 11 - Accertamento delle entrate tributarie

Articolo 12 - Requisiti dell'atto di accertamento ed intimazione ad adempiere

Articolo 13 - Sanzioni ed interessi

Articolo 14 - Spese a carico del soggetto debitore

Articolo 15 - Rateizzazioni

Articolo 16 - Autotutela

TITOLO IV - ENTRATE NON TRIBUTARIE

Articolo 17 - Agevolazioni

Articolo 18 - Contestazione in caso di mancato pagamento

Articolo 19 -Compensazione

TITOLO V - RISCOSSIONE COATTIVA

Articolo 20- Riscossione coattiva

TITOLO VI - NORME FINALI E TRANSITORIE

Art.21 Disposizioni finali

Art. 22 - Entrata in vigore 2

Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento contiene la disciplina generale delle entrate comunali tributarie e non tributarie, in esecuzione delle disposizioni di cui all'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e nel rispetto, per quanto riguarda le entrate tributarie, della L. 27 luglio 2000, n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente" e dell'art. 1, commi da 158 a 169 della L. 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Le norme del Regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività amministrativa in ossequio ai principi di equità, efficacia, efficienza, economicità e trasparenza dell'azione amministrativa e nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti e degli utenti dei servizi comunali.
3. La disciplina regolamentare indica le procedure e le modalità ed individua le competenze e le responsabilità di gestione delle entrate del Comune.
4. Fermi restando i criteri generali stabiliti da questo regolamento, la gestione di ogni singolo tributo può essere ulteriormente disciplinata nel dettaglio con apposito regolamento in considerazione degli aspetti specifici connessi alla natura del tributo medesimo, osservando i principi posti dall'art. 2 della L. 27.02.2000 n. 212 (Statuto dei Diritti del Contribuente).
5. Le modalità di riscossione sono definite dai Regolamenti relativi ai singoli tributi, o, in mancanza, dalle singole leggi d'imposta. Ai fini dello snellimento e della semplificazione degli adempimenti per il cittadino, ove possibile saranno consentite forme alternative di pagamento quali l'uso del sistema P.O.S., assegni di conto corrente, carte di credito e simili.

Articolo 2 - Tipologia delle entrate comunali

1. Costituiscono entrate tributarie comunali le entrate derivanti da imposte, tasse, diritti, addizionali così come istituite dalle norme statali che individuano e definiscono le fattispecie imponibili, i soggetti passivi e l'aliquota massima dei tributi comunali.
2. Costituiscono entrate non tributarie le entrate da canoni e proventi derivanti dall'uso o dal godimento particolare di beni comunali, le tariffe ed i corrispettivi per la fornitura di beni e servizi, inerenti rapporti obbligatori di natura privatistica sorti sia a seguito di trasformazione di precedenti imposte, tributi e tasse, sia a seguito di nuove disposizioni legislative emanate appositamente, nonché ogni altra risorsa finanziaria di cui sia titolare il Comune.

Articolo 3 - Regolamentazione delle entrate

1. I Regolamenti che disciplinano le entrate comunali sono deliberati entro la data fissata da norme statali. I Regolamenti adottati entro il predetto termine hanno comunque effetto a partire dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, fatte salve eventuali specifiche disposizioni normative in materia.
2. Ove non vengano adottate, entro i termini di cui ai precedenti commi, modifiche regolamentari dei singoli tributi, canoni o altre entrate si applicano le disposizioni vigenti.
3. I Regolamenti adottati per la disciplina delle entrate tributarie sono trasmessi al Ministero

dell'Economia e delle Finanze, ai sensi di legge.

4. I criteri per l'applicazione di riduzioni ed esenzioni sono individuati nell'ambito degli specifici regolamenti.

5. Si intendono recepite ed integralmente acquisite ai regolamenti che disciplinano le entrate comunali di ogni natura tutte le successive modificazioni ed integrazioni delle normative che regolano le singole entrate.

Articolo 4 - Determinazione di aliquote, tariffe, diritti e detrazioni

1. Le tariffe e le aliquote relative ai tributi e alle altre entrate comunali sono deliberate entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, fatte salve le eventuali specifiche disposizioni della normativa in materia. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.

Titolo II - GESTIONE DELLE ENTRATE

Articolo 5 - Forme di gestione delle entrate -

1. Il Consiglio Comunale determina la forma di gestione delle singole entrate sulla base dei criteri dettati dall'art.52, comma 5, del Decreto Legislativo 15 Dicembre 1997 nr. 446 ed in conformità alle altre disposizioni di legge disciplinanti la materia.

2. La forma di gestione prescelta deve rispondere ai criteri di economicità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.

3. L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente.

Articolo 6 - Soggetti responsabili delle entrate tributarie e non tributarie

1. Per le entrate tributarie, ai sensi di legge, è designato un funzionario responsabile a cui sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del tributo. Il funzionario responsabile è identificato con provvedimento della Giunta Comunale. Può essere attribuita al funzionario la responsabilità di più tributi.

2. Il funzionario responsabile cura tutte le operazioni utili all'acquisizione del tributo, comprese le attività istruttorie di controllo e verifica, liquidazione, accertamento, riscossione nonché quella sanzionatoria. Il funzionario, sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti e gli atti di ingiunzione in caso di riscossione diretta, appone il visto di esecutività sui ruoli e dispone i rimborsi; cura il contenzioso, esegue le comunicazioni al responsabile del servizio finanziario previste dal regolamento di contabilità, esercita il potere di autotutela. In caso di gestione del tributo affidata a terzi, verifica e controlla periodicamente l'attività svolta dall'affidatario.

3. Sono responsabili delle attività organizzative e gestionali inerenti le diverse entrate non tributarie i responsabili dei servizi ai quali le entrate sono affidate nell'ambito del Piano Esecutivo di Gestione o da altro provvedimento amministrativo.

4. I soggetti di cui al precedente comma 3, curano tutte le operazioni utili all'acquisizione dell'entrata, comprese le attività istruttorie di controllo e verifica, liquidazione, accertamento, riscossione nonché quella sanzionatoria; sottoscrivono le richieste, gli avvisi, i provvedimenti e gli atti di ingiunzione in caso di riscossione diretta, appongono il visto di esecutività sui ruoli e dispongono i rimborsi; curano il contenzioso, eseguono le comunicazioni al responsabile del servizio finanziario previste dal regolamento di contabilità, esercitano il potere di autotutela.

5. Per la riscossione coattiva la responsabilità del coordinamento a livello di intero Comune è posta in capo all'unità organizzativa che gestisce le entrate tributarie, mentre la responsabilità dell'attività di gestione della riscossione coattiva (emissione e controllo liste di carico, trasmissione al soggetto gestore della riscossione coattiva, controlli, regolarizzazione contabile, discarichi, inesigibilità) è in capo ai dirigenti responsabili delle entrate individuati dal Piano esecutivo di gestione o loro delegati.

Articolo 7 - Attività di verifica e controllo

1. I Funzionari Responsabili di ciascuna entrata, nell'effettuare le operazioni di controllo sulla regolarità degli adempimenti posti a carico dei cittadini in base alle leggi ed ai regolamenti, devono utilizzare tutte le risorse e le informazioni disponibili, al fine di semplificare le procedure e ottimizzarne i risultati.
2. Ai fini dello svolgimento delle attività di cui al comma precedente, i soggetti incaricati della gestione/riscossione delle entrate si avvalgono di tutti i poteri previsti dalle norme di legge e regolamentari vigenti.

Titolo III - ENTRATE TRIBUTARIE -

Articolo 8 - Versamenti

1. Le scadenze di pagamento di tributi locali sono stabilite, per ogni singolo tributo, da norme statali o regolamentari.
2. In caso di pagamento di tributi per i quali le norme di legge prevedono il versamento in autoliquidazione, l'eventuale invio di comunicazioni relative agli importi dovuti dal contribuente non esime quest'ultimo dall'assolvimento degli obblighi tributari nei termini stabiliti dalla legge o da disposizioni regolamentari.
3. Il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, per eccesso se la frazione è superiore a 49 centesimi. L'arrotondamento si applica sulla somma finale da versare.

Articolo 9 - Rimborsi

1. Per le entrate tributarie il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. In caso di procedimento contenzioso si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui è intervenuta decisione definitiva.

2. Il responsabile dell'entrata, entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, in esito all'esame della medesima, provvede ad effettuare il rimborso in caso di accoglimento o a comunicare il diniego.
3. La richiesta di rimborso, a pena di inammissibilità, deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione. In caso di documentazione incompleta il termine di centottanta giorni decorre dalla data di ricevimento della documentazione integrativa.
4. Non si procede a rimborso delle somme versate a seguito di emissione di un atto tributario autonomamente impugnabile, cui sia seguito il versamento del tributo entro sessanta giorni dalla notifica dell'atto medesimo, senza impugnazione innanzi alla competente autorità giurisdizionale.
5. Non possono essere rimborsate le somme versate a seguito della procedura di accertamento con adesione.
6. Sulle somme che vengono riconosciute a titolo di rimborso sono dovuti gli interessi e sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
7. Nel caso in cui il rimborso abbia più beneficiari (eredi) all'istanza di rimborso deve essere allegata attestazione/autorizzazione da parte degli altri beneficiari ad effettuare il rimborso a favore del richiedente.

Articolo 10 - Compensazioni

1. Ai fini del presente Regolamento sussiste compensazione quando il contribuente è insieme titolare di un credito tributario nei confronti del Comune e soggetto passivo di una obbligazione tributaria.
2. Il contribuente può opporre in compensazione il proprio credito tributario nei confronti del Comune solo se riconosciuto e liquidato dal funzionario responsabile.
3. La compensazione è definita verticale quando riguarda diverse annualità o periodi di imposta del medesimo tributo comunale. In tal caso il funzionario responsabile del tributo effettua la compensazione a seguito di comunicazione del debitore o d'ufficio.
4. La compensazione è definita orizzontale quando riguarda tributi comunali diversi. A seguito di istanza del contribuente, il funzionario responsabile procede alla compensazione solo se risultano insussistenti obiettive condizioni di improcedibilità della compensazione medesima.
5. La compensazione non può essere richiesta quando, alla data di presentazione della relativa comunicazione da parte del debitore, il credito vantato è prescritto.
6. La compensazione comporta l'estinzione dell'obbligazione tributaria nei limiti dell'ammontare del credito tributario riconosciuto dall'Ente.
7. Il contribuente che intende avvalersi della compensazione deve presentare apposita comunicazione, indirizzata al funzionario responsabile, contenente almeno i seguenti elementi:
   a. dati anagrafici e fiscali dell'istante;
   b. il debito tributario di cui si chiede l'estinzione;
   c. il credito vantato;

d. la ragione giustificativa del credito vantato con allegazione delle ricevute di versamento;
e. gli anni di riferimento.

8. Il Funzionario responsabile del tributo, verificata la fondatezza del credito vantato dal contribuente, entro il termine di 180 giorni, comunica al medesimo l'esito del procedimento con l'esatta indicazione dell'importo da compensare ed il termine entro il quale procedere al versamento dell'eventuale differenza dovuta.
9. Nel caso in cui il credito abbia più beneficiari (eredi) all'istanza di compensazione deve essere allegata attestazione/autorizzazione da parte degli altri beneficiari ad effettuare la compensazione a favore del richiedente.

Articolo 11 - Accertamento delle entrate tributarie

1. L'attività di accertamento delle entrate tributarie è informata a criteri di equità, trasparenza, funzionalità, economicità delle procedure.
2. IL Comune procede notificando apposito avviso motivato:
   a. alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali/tardivi versamenti;
   b. all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o omessi versamenti.
3. L'avviso in rettifica o d'ufficio deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
4. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli artt. 16 e 17 del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 e s.m.i..

Articolo 12 - Requisiti dell'atto di accertamento ed intimazione ad adempiere

1. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati. L'obbligo si ritiene assolto qualora dall'esame del provvedimento il destinatario sia messo nelle condizioni di poter esercitare, validamente, i propri diritti difensivi nelle sedi competenti.
2. Gli atti devono, altresì, contenere l'indicazione:
   a. dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato;
   b. del responsabile del procedimento;
   c. dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame dell'atto;
   d. delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere;
   e. del termine entro cui effettuare il relativo pagamento;
   f. dell'intimazione ad adempiere all'obbligo del pagamento degli importi nello stesso indicati, entro il termine di presentazione del ricorso, e deve recare espressamente quanto previsto dal comma 792 dell'art. 1 della L. 160/2019 e s.m.i..

Articolo 13 - Sanzioni ed interessi

1. Le sanzioni relative alle entrate tributarie sono determinate e graduate ai sensi dei D. Lgs. 471, 472, 473 del 18 dicembre 1997 e s.m.i. e fatte salve eventuali specifiche disposizioni della normativa in materia.
2. L 'avviso di contestazione della sanzione deve contenere tutti gli elementi utili per la individuazione della violazione e dei criteri seguiti per la quantificazione della sanzione stessa.
3. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data in cui sono divenuti esigibili.

Articolo 14 - Spese a carico del soggetto debitore

1. Sono a carico del soggetto debitore le spese relative all'elaborazione, stampa, recapito e notifica degli avvisi di accertamento e di eventuali solleciti.
2. Per la riscossione coattiva sono addebitati al soggetto moroso tutti i costi, diretti ed indiretti, sostenuti dall'Ente previsti dal comma 803 dell'art. 1 della L. 160/2019 es.m.i..
3. In caso di riscossione coattiva gli interessi sono quelli determinati dalla normativavigente.
4. Gli atti di accertamento devono essere notificati a mezzo del messo notificatore secondo quanto previsto dalle norme del Codice di procedura civile, a mezzo del servizio postale mediante raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo PEC secondo le modalità previste per legge.

Articolo 15 - Rateizzazioni

1. Su richiesta del contribuente, nelle ipotesi di obiettiva e temporanea difficoltà economica dichiarata, le entrate tributarie e non tributarie possono essere rateizzate secondo il seguente schema:

~~- Per debiti da € 3.000,00 ad € 6.000,00 Fino a 8 rate mensili da pagare l'ultimo giorno di ciascun mese;~~

~~- Per debiti superiori ad € 6.000,00, fino ad un massimo di 36 rate mensili da pagare l'ultimo giorno del mese;~~

1. Su richiesta del contribuente, nelle ipotesi di obiettiva e temporanea difficoltà economica dichiarata, le entrate tributarie e non tributarie possono essere rateizzate secondo il seguente schema:

a) Fino ad euro 800,00 nessuna rateizzazione;
b) Da euro 801,00 ad euro 3.000,00 fino a 12 rate;
c) Da euro 3.001,00 ad euro 6.000,00 fino a 24 rate;
d) Oltre euro 6.000,00 fino a 36 rate;

Le rate dovranno essere pagate mensilmente, con scadenza l'ultimo giorno del mese, e l'importo di ogni singola rata non dovrà essere inferiore agli euro 100,00.

2. In caso di ammontare pari o superiore a € 20.000,00 il Comune richiederà prestazione di idonea garanzia, mediante fidejussione bancaria o polizza fidejussoria.

3. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateizzo il debitore decade automaticamente dal beneficio, il debito non potrà più essere rateizzato e l'intero importo ancora dovuto sarà immediatamente riscuotibile in unica soluzione.

4. Non è concessa la dilazione a soggetti che, alla data di presentazione dell'istanza, siano gia decaduti da precedenti piani di rateazione.

Articolo 16 - Autotutela

1. Salvo che sia intervenuto giudicato sostanziale, il responsabile dell'entrata può annullare parzialmente o totalmente un proprio atto ritenuto illegittimo o infondato, con provvedimento motivato.
2. Il provvedimento in autotutela deve essere finalizzato al perseguimento dei seguenti obiettivi:
   a. realizzare l'interesse pubblico;
   b. ripristinare la legalità;
   c. ricercare nello stesso ordine amministrativo una soluzione alle potenziali controversie insorte evitando il ricorso a mezzi giurisdizionali;
   d. migliorare il rapporto con i cittadini, favorendo, in sede di riesame dell'atto, il contraddittorio con il contribuente.
3. Tale provvedimento può essere disposto d'ufficio dall'Amministrazione o a seguito di formulazione di istanza da parte del contribuente.
4. Il potere di autotutela può essere esercitato in ogni tempo anche in pendenza di giudizio, nel qual caso deve esserne data ritualmente comunicazione all'Autorità Giudiziaria procedente.
5. L'atto di annullamento può intervenire fino all'emissione di sentenza con efficacia di giudicato tra le parti.
6. Le sentenze passate in giudicato per motivi di ordine formale (inammissibilità, irricevibilità, improcedibilità, ecc.) non escludono la facoltà di esercitare il potere di autotutela.
7. Nel potere di annullamento deve intendersi compreso anche il potere di disporre la sospensione degli effetti dell'atto che appare illegittimo e infondato.
8. L'autotutela non interrompe i termini del ricorso, salvo la proroga per la mediazione.

Titolo IV NON TRIBUTARIE

Articolo 17 - Agevolazioni

1. I criteri per le riduzioni ed esenzioni per le entrate comunali non tributarie sono individuati dal Consiglio Comunale nell'ambito degli specifici provvedimenti di applicazione.

2. Le agevolazioni, che non necessitino di essere disciplinate con norme regolamentari stabilite dalle leggi successivamente all'adozione di dette deliberazioni si intendono comunque applicabili, pur in assenza di una conforme previsione, salvo che l'Ente modifichi il Regolamento inserendo espressa esclusione della previsione di legge, nell'ipotesi in cui questa non abbia carattere cogente.

Articolo 18 - Contestazione in caso di mancato pagamento

1. I responsabili dell'entrata contestano il mancato pagamento delle somme dovute per crediti

non aventi natura tributaria, mediante atto finalizzato alla riscossione. L'atto finalizzato alla riscossione, recante l'individuazione del debitore, del motivo della pretesa, della somma dovuta, degli eventuali interessi accessori o sanzioni nella misura prevista dall'art. 1224 e ss. del Codice Civile, del termine perentorio per il pagamento e delle relative modalità, dell'indicazione del responsabile del procedimento, nel rispetto del relativo regolamento è reso noto al cittadino mediante notifica ai sensi degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile o mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento ovvero a mezzo posta certificata.

2. L'atto finalizzato alla riscossione deve contenere l'intimazione ad adempiere secondo quanto previsto dal comma 792, art. 1 della L. 160/2019 e s.m.i..

Articolo 19 -Compensazione

1. Le Entrate Extratributarie possono essere oggetto di compensazione ai sensi dell'art. 1241 del Codice Civile, il quale stabilisce che quando due persone sono obbligate l'una verso l'altra, i due debiti si estinguono per le quantità corrispondenti;

Titolo V - RISCOSSIONE COATTIVA

Articolo 20 - Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva, per gli atti di accertamento e per gli atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali emessi dal 1° gennaio 2020, deve essere effettuata secondo quanto previsto dalla L. 160/2019 e s.m.i..
2. La riscossione coattiva per gli atti emessi antecedentemente al 1° gennaio 2020, può essere effettuata:
   a. mediante emissione di ruolo;
   b. mediante ingiunzione di pagamento;
   in base alla normativa vigente in materia.
3. La riscossione coattiva può essere effettuata direttamente dall'Ente o mediante soggetto incaricato della riscossione secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia.
4. Per gli atti di cui al punto 1., il titolo esecutivo acquista efficacia secondo i modi ed i tempi previsti dalla lettera b), comma 792, art. 1 della L. 160/2019 e s.m.i..
5. Per gli atti di cui al punto 2., relativi alle entrate tributarie, il titolo esecutivo (cartella di pagamento o ingiunzione) deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo. Per gli atti di cui al punto 2., relativi alle entrate non tributarie, il titolo esecutivo deve essere notificato nel pieno rispetto delle specifiche norme e dei singoli regolamenti che disciplinano ciascun tipo di entrata.
6. Il Comune non procede alla riscossione coattiva qualora l'ammontare dovuto sia inferiore ad euro 10,00 (dieci/00), così come stabilito dal comma 794, art. 1 della L. 160/2019 e s.m.i.. Il debito rimane comunque a carico del soggetto moroso e potrà essere oggetto di recupero con la successiva notifica di atti che superino cumulativamente l'importo di euro 10,00 (dieci/00).

Art. 21 - Disposizioni Finali

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia.

Art. 22 - Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano dal 1° gennaio 2020.

COMUNE DI LAMPORECCHIO
Provincia di Pistoia
C.F.: 00300620473

REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA
GENERALE DELLE ENTRATE

Approvato con deliberazione di Consiglio n._____del_____

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Art. 2 - Tipologia delle entrate comunali

Art. 3 - Regolamentazione delle entrate

Art. 4 - Determinazione delle aliquote, dei canoni, delle tariffe

TITOLO II - GESTIONE DELLE ENTRATE

Art. 5 - Forme di gestione delle entrate

Art. 6 - Soggetti responsabili delle entrate tributarie e non tributarie

Art. 7 - Attività di verifica e controllo

TITOLO III - ENTRATE TRIBUTARIE

Art. 8 - Versamenti

Art. 9 - Rimborsi

Art. 10 - Compensazioni

Articolo 11 - Accertamento delle entrate tributarie

Articolo 12 - Requisiti dell'atto di accertamento ed intimazione ad adempiere

Articolo 13 - Sanzioni ed interessi

Articolo 14 - Spese a carico del soggetto debitore

Articolo 15 - Rateizzazioni

Articolo 16 - Autotutela

TITOLO IV - ENTRATE NON TRIBUTARIE

Articolo 17 - Agevolazioni

Articolo 18 - Contestazione in caso di mancato pagamento

Articolo 19 -Compensazione

TITOLO V - RISCOSSIONE COATTIVA

Articolo 20- Riscossione coattiva

TITOLO VI - NORME FINALI E TRANSITORIE

Art.21 Disposizioni finali

Art. 22 - Entrata in vigore 2

Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento contiene la disciplina generale delle entrate comunali tributarie e non tributarie, in esecuzione delle disposizioni di cui all'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e nel rispetto, per quanto riguarda le entrate tributarie, della L. 27 luglio 2000, n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente" e dell'art. 1, commi da 158 a 169 della L. 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Le norme del Regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività amministrativa in ossequio ai principi di equità, efficacia, efficienza, economicità e trasparenza dell'azione amministrativa e nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti e degli utenti dei servizi comunali.
3. La disciplina regolamentare indica le procedure e le modalità ed individua le competenze e le responsabilità di gestione delle entrate del Comune.
4. Fermi restando i criteri generali stabiliti da questo regolamento, la gestione di ogni singolo tributo può essere ulteriormente disciplinata nel dettaglio con apposito regolamento in considerazione degli aspetti specifici connessi alla natura del tributo medesimo, osservando i principi posti dall'art. 2 della L. 27.02.2000 n. 212 (Statuto dei Diritti del Contribuente).
5. Le modalità di riscossione sono definite dai Regolamenti relativi ai singoli tributi, o, in mancanza, dalle singole leggi d'imposta. Ai fini dello snellimento e della semplificazione degli adempimenti per il cittadino, ove possibile saranno consentite forme alternative di pagamento quali l'uso del sistema P.O.S., assegni di conto corrente, carte di credito e simili.

Articolo 2 - Tipologia delle entrate comunali

1. Costituiscono entrate tributarie comunali le entrate derivanti da imposte, tasse, diritti, addizionali così come istituite dalle norme statali che individuano e definiscono le fattispecie imponibili, i soggetti passivi e l'aliquota massima dei tributi comunali.
2. Costituiscono entrate non tributarie le entrate da canoni e proventi derivanti dall'uso o dal godimento particolare di beni comunali, le tariffe ed i corrispettivi per la fornitura di beni e servizi, inerenti rapporti obbligatori di natura privatistica sorti sia a seguito di trasformazione di precedenti imposte, tributi e tasse, sia a seguito di nuove disposizioni legislative emanate appositamente, nonché ogni altra risorsa finanziaria di cui sia titolare il Comune.

Articolo 3 - Regolamentazione delle entrate

1. I Regolamenti che disciplinano le entrate comunali sono deliberati entro la data fissata da norme statali. I Regolamenti adottati entro il predetto termine hanno comunque effetto a partire dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, fatte salve eventuali specifiche disposizioni normative in materia.
2. Ove non vengano adottate, entro i termini di cui ai precedenti commi, modifiche regolamentari dei singoli tributi, canoni o altre entrate si applicano le disposizioni vigenti.
3. I Regolamenti adottati per la disciplina delle entrate tributarie sono trasmessi al Ministero

dell'Economia e delle Finanze, ai sensi di legge.

4. I criteri per l'applicazione di riduzioni ed esenzioni sono individuati nell'ambito degli specifici regolamenti.

5. Si intendono recepite ed integralmente acquisite ai regolamenti che disciplinano le entrate comunali di ogni natura tutte le successive modificazioni ed integrazioni delle normative che regolano le singole entrate.

Articolo 4 - Determinazione di aliquote, tariffe, diritti e detrazioni

1. Le tariffe e le aliquote relative ai tributi e alle altre entrate comunali sono deliberate entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, fatte salve le eventuali specifiche disposizioni della normativa in materia. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.

Titolo II - GESTIONE DELLE ENTRATE

Articolo 5 - Forme di gestione delle entrate -

1. Il Consiglio Comunale determina la forma di gestione delle singole entrate sulla base dei criteri dettati dall'art.52, comma 5, del Decreto Legislativo 15 Dicembre 1997 nr. 446 ed in conformità alle altre disposizioni di legge disciplinanti la materia.

2. La forma di gestione prescelta deve rispondere ai criteri di economicità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.

3. L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente.

Articolo 6 - Soggetti responsabili delle entrate tributarie e non tributarie

1. Per le entrate tributarie, ai sensi di legge, è designato un funzionario responsabile a cui sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del tributo. Il funzionario responsabile è identificato con provvedimento della Giunta Comunale. Può essere attribuita al funzionario la responsabilità di più tributi.

2. Il funzionario responsabile cura tutte le operazioni utili all'acquisizione del tributo, comprese le attività istruttorie di controllo e verifica, liquidazione, accertamento, riscossione nonché quella sanzionatoria. Il funzionario, sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti e gli atti di ingiunzione in caso di riscossione diretta, appone il visto di esecutività sui ruoli e dispone i rimborsi; cura il contenzioso, esegue le comunicazioni al responsabile del servizio finanziario previste dal regolamento di contabilità, esercita il potere di autotutela. In caso di gestione del tributo affidata a terzi, verifica e controlla periodicamente l'attività svolta dall'affidatario.

3. Sono responsabili delle attività organizzative e gestionali inerenti le diverse entrate non tributarie i responsabili dei servizi ai quali le entrate sono affidate nell'ambito del Piano Esecutivo di Gestione o da altro provvedimento amministrativo.

4. I soggetti di cui al precedente comma 3, curano tutte le operazioni utili all'acquisizione dell'entrata, comprese le attività istruttorie di controllo e verifica, liquidazione, accertamento, riscossione nonché quella sanzionatoria; sottoscrivono le richieste, gli avvisi, i provvedimenti e gli atti di ingiunzione in caso di riscossione diretta, appongono il visto di esecutività sui ruoli e dispongono i rimborsi; curano il contenzioso, eseguono le comunicazioni al responsabile del servizio finanziario previste dal regolamento di contabilità, esercitano il potere di autotutela.

5. Per la riscossione coattiva la responsabilità del coordinamento a livello di intero Comune è posta in capo all'unità organizzativa che gestisce le entrate tributarie, mentre la responsabilità dell'attività di gestione della riscossione coattiva (emissione e controllo liste di carico, trasmissione al soggetto gestore della riscossione coattiva, controlli, regolarizzazione contabile, discarichi, inesigibilità) è in capo ai dirigenti responsabili delle entrate individuati dal Piano esecutivo di gestione o loro delegati.

Articolo 7 - Attività di verifica e controllo

1. I Funzionari Responsabili di ciascuna entrata, nell'effettuare le operazioni di controllo sulla regolarità degli adempimenti posti a carico dei cittadini in base alle leggi ed ai regolamenti, devono utilizzare tutte le risorse e le informazioni disponibili, al fine di semplificare le procedure e ottimizzarne i risultati.
2. Ai fini dello svolgimento delle attività di cui al comma precedente, i soggetti incaricati della gestione/riscossione delle entrate si avvalgono di tutti i poteri previsti dalle norme di legge e regolamentari vigenti.

Titolo III - ENTRATE TRIBUTARIE -

Articolo 8 - Versamenti

1. Le scadenze di pagamento di tributi locali sono stabilite, per ogni singolo tributo, da norme statali o regolamentari.
2. In caso di pagamento di tributi per i quali le norme di legge prevedono il versamento in autoliquidazione, l'eventuale invio di comunicazioni relative agli importi dovuti dal contribuente non esime quest'ultimo dall'assolvimento degli obblighi tributari nei termini stabiliti dalla legge o da disposizioni regolamentari.
3. Il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, per eccesso se la frazione è superiore a 49 centesimi. L'arrotondamento si applica sulla somma finale da versare.

Articolo 9 - Rimborsi

1. Per le entrate tributarie il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. In caso di procedimento contenzioso si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui è intervenuta decisione definitiva.

2. Il responsabile dell'entrata, entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, in esito all'esame della medesima, provvede ad effettuare il rimborso in caso di accoglimento o a comunicare il diniego.
3. La richiesta di rimborso, a pena di inammissibilità, deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione. In caso di documentazione incompleta il termine di centottanta giorni decorre dalla data di ricevimento della documentazione integrativa.
4. Non si procede a rimborso delle somme versate a seguito di emissione di un atto tributario autonomamente impugnabile, cui sia seguito il versamento del tributo entro sessanta giorni dalla notifica dell'atto medesimo, senza impugnazione innanzi alla competente autorità giurisdizionale.
5. Non possono essere rimborsate le somme versate a seguito della procedura di accertamento con adesione.
6. Sulle somme che vengono riconosciute a titolo di rimborso sono dovuti gli interessi e sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
7. Nel caso in cui il rimborso abbia più beneficiari (eredi) all'istanza di rimborso deve essere allegata attestazione/autorizzazione da parte degli altri beneficiari ad effettuare il rimborso a favore del richiedente.

Articolo 10 - Compensazioni

1. Ai fini del presente Regolamento sussiste compensazione quando il contribuente è insieme titolare di un credito tributario nei confronti del Comune e soggetto passivo di una obbligazione tributaria.
2. Il contribuente può opporre in compensazione il proprio credito tributario nei confronti del Comune solo se riconosciuto e liquidato dal funzionario responsabile.
3. La compensazione è definita verticale quando riguarda diverse annualità o periodi di imposta del medesimo tributo comunale. In tal caso il funzionario responsabile del tributo effettua la compensazione a seguito di comunicazione del debitore o d'ufficio.
4. La compensazione è definita orizzontale quando riguarda tributi comunali diversi. A seguito di istanza del contribuente, il funzionario responsabile procede alla compensazione solo se risultano insussistenti obiettive condizioni di improcedibilità della compensazione medesima.
5. La compensazione non può essere richiesta quando, alla data di presentazione della relativa comunicazione da parte del debitore, il credito vantato è prescritto.
6. La compensazione comporta l'estinzione dell'obbligazione tributaria nei limiti dell'ammontare del credito tributario riconosciuto dall'Ente.
7. Il contribuente che intende avvalersi della compensazione deve presentare apposita comunicazione, indirizzata al funzionario responsabile, contenente almeno i seguenti elementi:
   a. dati anagrafici e fiscali dell'istante;
   b. il debito tributario di cui si chiede l'estinzione;
   c. il credito vantato;

d. la ragione giustificativa del credito vantato con allegazione delle ricevute di versamento;
e. gli anni di riferimento.

8. Il Funzionario responsabile del tributo, verificata la fondatezza del credito vantato dal contribuente, entro il termine di 180 giorni, comunica al medesimo l'esito del procedimento con l'esatta indicazione dell'importo da compensare ed il termine entro il quale procedere al versamento dell'eventuale differenza dovuta.
9. Nel caso in cui il credito abbia più beneficiari (eredi) all'istanza di compensazione deve essere allegata attestazione/autorizzazione da parte degli altri beneficiari ad effettuare la compensazione a favore del richiedente.

Articolo 11 - Accertamento delle entrate tributarie

1. L'attività di accertamento delle entrate tributarie è informata a criteri di equità, trasparenza, funzionalità, economicità delle procedure.
2. IL Comune procede notificando apposito avviso motivato:
   a. alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali/tardivi versamenti;
   b. all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o omessi versamenti.
3. L'avviso in rettifica o d'ufficio deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
4. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli artt. 16 e 17 del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 e s.m.i..

Articolo 12 - Requisiti dell'atto di accertamento ed intimazione ad adempiere

1. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati. L'obbligo si ritiene assolto qualora dall'esame del provvedimento il destinatario sia messo nelle condizioni di poter esercitare, validamente, i propri diritti difensivi nelle sedi competenti.
2. Gli atti devono, altresì, contenere l'indicazione:
   a. dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato;
   b. del responsabile del procedimento;
   c. dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame dell'atto;
   d. delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere;
   e. del termine entro cui effettuare il relativo pagamento;
   f. dell'intimazione ad adempiere all'obbligo del pagamento degli importi nello stesso indicati, entro il termine di presentazione del ricorso, e deve recare espressamente quanto previsto dal comma 792 dell'art. 1 della L. 160/2019 e s.m.i..

Articolo 13 - Sanzioni ed interessi

1. Le sanzioni relative alle entrate tributarie sono determinate e graduate ai sensi dei D. Lgs. 471, 472, 473 del 18 dicembre 1997 e s.m.i. e fatte salve eventuali specifiche disposizioni della normativa in materia.
2. L 'avviso di contestazione della sanzione deve contenere tutti gli elementi utili per la individuazione della violazione e dei criteri seguiti per la quantificazione della sanzione stessa.
3. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data in cui sono divenuti esigibili.

Articolo 14 - Spese a carico del soggetto debitore

1. Sono a carico del soggetto debitore le spese relative all'elaborazione, stampa, recapito e notifica degli avvisi di accertamento e di eventuali solleciti.
2. Per la riscossione coattiva sono addebitati al soggetto moroso tutti i costi, diretti ed indiretti, sostenuti dall'Ente previsti dal comma 803 dell'art. 1 della L. 160/2019 es.m.i..
3. In caso di riscossione coattiva gli interessi sono quelli determinati dalla normativavigente.
4. Gli atti di accertamento devono essere notificati a mezzo del messo notificatore secondo quanto previsto dalle norme del Codice di procedura civile, a mezzo del servizio postale mediante raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo PEC secondo le modalità previste per legge.

Articolo 15 - Rateizzazioni

1. Su richiesta del contribuente, nelle ipotesi di obiettiva e temporanea difficoltà economica dichiarata, le entrate tributarie e non tributarie possono essere rateizzate secondo il seguente schema:

   a) Fino ad euro 800,00 nessuna rateizzazione;
   b) Da euro 801,00 ad euro 3.000,00 fino a 12 rate;
   c) Da euro 3.001,00 ad euro 6.000,00 fino a 24 rate;
   d) Oltre euro 6.000,00 fino a 36 rate;

   Le rate dovranno essere pagate mensilmente, con scadenza l'ultimo giorno del mese, e l'importo di ogni singola rata non dovrà essere inferiore agli euro 100,00.

   In caso di ammontare pari o superiore a € 20.000,00 il Comune richiederà prestazione di idonea garanzia, mediante fidejussione bancaria o polizza fidejussoria.

2. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateizzo il debitore decade automaticamente dal beneficio, il debito non potrà più essere rateizzato e l'intero importo ancora dovuto sarà immediatamente riscuotibile in unica soluzione.

3. Non è concessa la dilazione a soggetti che, alla data di presentazione dell'istanza, siano gia decaduti da precedenti piani di rateazione.

Articolo 16 - Autotutela

1. Salvo che sia intervenuto giudicato sostanziale, il responsabile dell'entrata può annullare parzialmente o totalmente un proprio atto ritenuto illegittimo o infondato, con provvedimento motivato.
2. Il provvedimento in autotutela deve essere finalizzato al perseguimento dei seguenti obiettivi:
   a. realizzare l'interesse pubblico;
   b. ripristinare la legalità;
   c. ricercare nello stesso ordine amministrativo una soluzione alle potenziali controversie insorte evitando il ricorso a mezzi giurisdizionali;
   d. migliorare il rapporto con i cittadini, favorendo, in sede di riesame dell'atto, il contraddittorio con il contribuente.
3. Tale provvedimento può essere disposto d'ufficio dall'Amministrazione o a seguito di formulazione di istanza da parte del contribuente.
4. Il potere di autotutela può essere esercitato in ogni tempo anche in pendenza di giudizio, nel qual caso deve esserne data ritualmente comunicazione all'Autorità Giudiziaria procedente.
5. L'atto di annullamento può intervenire fino all'emissione di sentenza con efficacia di giudicato tra le parti.
6. Le sentenze passate in giudicato per motivi di ordine formale (inammissibilità, irricevibilità, improcedibilità, ecc.) non escludono la facoltà di esercitare il potere di autotutela.
7. Nel potere di annullamento deve intendersi compreso anche il potere di disporre la sospensione degli effetti dell'atto che appare illegittimo e infondato.
8. L'autotutela non interrompe i termini del ricorso, salvo la proroga per la mediazione.

Titolo IV NON TRIBUTARIE

Articolo 17 - Agevolazioni

1. I criteri per le riduzioni ed esenzioni per le entrate comunali non tributarie sono individuati dal Consiglio Comunale nell'ambito degli specifici provvedimenti di applicazione.

2. Le agevolazioni, che non necessitino di essere disciplinate con norme regolamentari stabilite dalle leggi successivamente all'adozione di dette deliberazioni si intendono comunque applicabili, pur in assenza di una conforme previsione, salvo che l'Ente modifichi il Regolamento inserendo espressa esclusione della previsione di legge, nell'ipotesi in cui questa non abbia carattere cogente.

Articolo 18 - Contestazione in caso di mancato pagamento

1. I responsabili dell'entrata contestano il mancato pagamento delle somme dovute per crediti non aventi natura tributaria, mediante atto finalizzato alla riscossione. L'atto finalizzato alla riscossione, recante l'individuazione del debitore, del motivo della pretesa, della somma dovuta, degli eventuali interessi accessori o sanzioni nella misura prevista dall'art. 1224 e ss. del Codice Civile, del termine perentorio per il pagamento e delle relative modalità, dell'indicazione del responsabile del procedimento, nel rispetto del relativo regolamento è reso noto al cittadino mediante notifica ai sensi degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile o mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento ovvero a mezzo posta certificata.

2. L'atto finalizzato alla riscossione deve contenere l'intimazione ad adempiere secondo quanto previsto dal comma 792, art. 1 della L. 160/2019 e s.m.i..

Articolo 19 -Compensazione

1. Le Entrate Extratributarie possono essere oggetto di compensazione ai sensi dell'art. 1241 del Codice Civile, il quale stabilisce che quando due persone sono obbligate l'una verso l'altra, i due debiti si estinguono per le quantità corrispondenti;

Titolo V - RISCOSSIONE COATTIVA

Articolo 20 - Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva, per gli atti di accertamento e per gli atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali emessi dal 1° gennaio 2020, deve essere effettuata secondo quanto previsto dalla L. 160/2019 e s.m.i..
2. La riscossione coattiva per gli atti emessi antecedentemente al 1° gennaio 2020, può essere effettuata:
   a. mediante emissione di ruolo;
   b. mediante ingiunzione di pagamento;
   in base alla normativa vigente in materia.
3. La riscossione coattiva può essere effettuata direttamente dall'Ente o mediante soggetto incaricato della riscossione secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia.
4. Per gli atti di cui al punto 1., il titolo esecutivo acquista efficacia secondo i modi ed i tempi previsti dalla lettera b), comma 792, art. 1 della L. 160/2019 e s.m.i..
5. Per gli atti di cui al punto 2., relativi alle entrate tributarie, il titolo esecutivo (cartella di pagamento o ingiunzione) deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo. Per gli atti di cui al punto 2., relativi alle entrate non tributarie, il titolo esecutivo deve essere notificato nel pieno rispetto delle specifiche norme e dei singoli regolamenti che disciplinano ciascun tipo di entrata.
6. Il Comune non procede alla riscossione coattiva qualora l'ammontare dovuto sia inferiore ad euro 10,00 (dieci/00), così come stabilito dal comma 794, art. 1 della L. 160/2019 e s.m.i.. Il debito rimane comunque a carico del soggetto moroso e potrà essere oggetto di recupero con la successiva notifica di atti che superino cumulativamente l'importo di euro 10,00 (dieci/ 00).

Art. 21 - Disposizioni Finali

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia.

Art. 22 - Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano dal 1° gennaio 2023.

COMUNE DI LAMPORECCHIO

Piazza Berni, 1 - 51035 Lamporecchio P.I. 00300620473
PROVINCIA DI PISTOIA

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIO

PARERE DEL REVISORE DEI CONTI sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n.88 del 16 maggio 2023 ad oggetto: "*REGOLAMENTO ENTRATE PER LA DISCIPLINA GENERALE DELLE ENTRATE - MODIFICA.*"

Il Revisore Unico dott. Andrea Bertoncini, ai sensi dell'art. 239, comma 1 del T.U. 18 agosto 2000, n.267;

visto

l'articolo 52 del Decreto Legislativo 446/1997 secondo cui i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

il regolamento per la Disciplina Generale delle Entrate approvato con Delibera del Consiglio Comunale 37 del 14 luglio 2020;

dato atto

che l'articolo 1 comma 769 della Legge 160/2019, che ha introdotto nuove regole in materia di rateizzazione delle entrate di natura tributaria e patrimoniale, prevede la possibilità per i comuni che adottano apposita regolamentazione di derogare a quanto previsto dal medesimo articolo in termini di rate concedibili e di classi di importi rateizzare;

rilevata

la necessità, avvertita dall'Amministrazione Comunale, di modificare l'articolo 15 comma 1 del regolamento di cui all'oggetto, introducendo una soglia più bassa di debito per accedere alla rateizzazione e la possibilità di rateizzare in un numero maggiore di rate;

visto

l'allegato (All_1) alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n.88 del 16 maggio 2023 relativo al nuovo schema di ***"REGOLAMENTO ENTRATE PER LA DISCIPLINA GENERALE DELLE ENTRATE"*** integrato e modificato rispetto a quello approvato con deliberazione 37 del 14 luglio 2020;

vista, pertanto

la proposta in oggetto nel suo complesso e la documentazione prodotta;

richiamato

il *Nuovo Regolamento di Contabilità*, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 59 del 19 novembre 2019;

visti

i pareri positivi in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e la regolarità contabile, rilasciati dal Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria in data 16/05/2023;

esprime

parere favorevole alla proposta di delibera in oggetto.

Lucca, 17 maggio 2023

Firmato digitalmente da: BERTONCINI ANDREA
Data: 17/05/2023 15:26:24

Il Revisore Unico
Dott. Andrea Bertoncini

COMUNE DI LAMPORECCHIO

Provincia di Pistoia

Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale numero 88 del 16.05.2023

Oggetto : REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA GENERALE DELLE ENTRATE. ANNO 2023 - MODIFICA

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

VISTO l'art. 49, comma 1, del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.

VISTO l'art. 147/bis, comma 1, del Testo Unico sugli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO l'art. 8, comma 3, del Regolamento Comunale sui controlli interni, approvato con delibera consiliare n. 5 del 18 gennaio 2013;

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della proposta in oggetto.

Lamporecchio, 16.05.2023

IL RESPONSABILE
AREA ECONOMICO FINANZIARIA
DOTT.SSA ALESSIA RINALDI
(firmato digitalmente)

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

RELAZIONE PROPOSTA N. 88 DEL 16.05.2023

L'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA PROPONE ALL'ORGANO CONSIGLIO COMUNALE DI ADOTTARE LA SEGUENTE DELIBERAZIONE, CHE DI SEGUITO TRASCRIVE:

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA GENERALE DELLE ENTRATE. ANNO 2023 - MODIFICA

VISTO l'articolo 42, comma 2, lettera f) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che dispone la competenza del Consiglio Comunale in materia di istituzione e ordinamento dei tributi;

VISTO l'articolo 149 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che fissa i principi generali in materia di finanza propria e derivata degli enti locali;

VISTA la legge delega 5 maggio 2009, n. 42, recante "Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione";

VISTO l'art. 1, commi da 158 a 171 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 in materia di tributi locali;

VISTO l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 secondo cui i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

CONSIDERATO che, nella gestione delle proprie entrate di qualunque natura, gli enti locali sono tenuti al rispetto di quanto previsto dalla Legge n. 212/2000 in materia di informazione al contribuente ed all'utente dei servizi, di chiarezza e semplificazione degli adempimenti;

VISTO il Regolamento per la Disciplina Generale delle Entrate approvato con Delibera CC n. 37 del 14.07.2020;

RITENUTO OPPORTUNO, a seguito di quanto sopra esposto, modificare l'art. 15 comma 1, del vigente Regolamento per la Disciplina Generale delle Entrate, recante disposizioni per "Rateizzazioni", in base al quale, su richiesta del contribuente, nelle ipotesi di obiettiva e temporanea difficoltà economica dichiarata, le entrate tributarie e non tributarie possono essere rateizzate, prevedendo sia una soglia più bassa di debito per accedere alla rateizzazione sia la possibilità di rateizzare con un numero maggiore di rate;

VISTO lo schema del "***Regolamento per la Disciplina delle Generale delle Entrate del Comune di Lamporecchio***" nel quale vengono evidenziate le modifiche apportate (le cancellazioni

in "*barrato*" e le integrazioni evidenziate in "*rosso*") allegato quale parte integrante e sostanziale alla presente proposta di deliberazione **(All_1)**;

VISTO altresì lo schema del "***Regolamento per la Disciplina delle Generale delle Entrate del Comune di Lamporecchio***" così come risultante dopo le suddette modifiche ed integrazioni, allegato quale parte integrante e sostanziale alla presente proposta di deliberazione **(All_2)**;

RICHIAMATE:

- le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 22 e n. 23 entrambe del 29.03.2023 con le quali sono stati approvati rispettivamente il Documento Unico di Programmazione 2023-2025 ed il Bilancio di Previsione Finanziario 2023-2025;
- la delibera della Giunta Comunale. n. 37 del 29.03.2023, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2023-2025;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

RILEVATO infine che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, mediante l'inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale affinché il MEF ne curi la successiva pubblicazione sul sito informatico www.finanze.gov.it. L'efficacia della delibera decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico che deve avvenire entro il 28 Ottobre affinché possa essere applicabile dal 1° Gennaio dell'anno di riferimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 15-bis del D.L. 30 Aprile 2019 nr. 34 convertito dalla Legge 28 Giugno 2019 nr. 58;

VISTO l'art. 147bis, comma 1 del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 – introdotto dall'art.3, comma 1, lettera d), del decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174, convertito con modificazione nella legge 7 dicembre 2012 n.213 – con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Sevizio, attraverso apposito parere;

ACQUISITO ai sensi dell'art. 49, comma 1, del suddetto T.U. il prescritto parere da parte del competente in ordine alla regolarità tecnica e contabile del responsabile del servizio interessato;

DATO ATTO che sarà acquisito, ai sensi dell'art. 239, comma 1, del suddetto T.U., il prescritto parere favorevole da parte dell'organo di revisione economico-finanziaria;

DELIBERA

1 le premesse sono parte integrale e sostanziale del presente atto;

2 **DI MODIFICARE** il "***Regolamento per la Disciplina delle Generale delle Entrate del Comune di Lamporecchio***", così come evidenziato nello schema (le cancellazioni in "*barrato*" e le integrazioni evidenziate in "*rosso*") allegato quale parte integrante e sostanziale alla presente proposta di deliberazione **(All_1)**;

3 **DI APPROVARE** il "***Regolamento per la Disciplina delle Generale delle Entrate del Comune di Lamporecchio***", modificato e integrato come disposto al precedente punto 2) e

risultante dallo schema allegato quale parte integrante e sostanziale alla presente proposta di deliberazione **(All_2);**

4 **DI INDIVIDUARE** il Responsabile del Procedimento, nella persona Istruttore Direttivo Amministrativo e/o Contabile Dott.ssa Alessia Rinaldi;

5 **DI DISPORRE,** altresì la pubblicazione del presente regolamento così come modificato, permanentemente, sul sito istituzionale dell'Ente;

6 **DI PROVVEDERE**, a cura dello scrivente ufficio, alla trasmissione del presente provvedimento, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, per via telematica, attraverso la sua pubblicazione nella sezione del portale del federalismo fiscale, ai sensi del comma 15 dell'art. 13 del decreto legge n. 201 del 2011.

IL RESP. DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA
(Dott.ssa Alessia Rinaldi)

COMUNE DI LAMPORECCHIO

Piazza Berni, 1 - 51035 Lamporecchio P.I. 00300620473
PROVINCIA DI PISTOIA

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIO

PARERE DEL REVISORE DEI CONTI sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n.88 del 16 maggio 2023 ad oggetto: "*REGOLAMENTO ENTRATE PER LA DISCIPLINA GENERALE DELLE ENTRATE - MODIFICA.*"

Il Revisore Unico dott. Andrea Bertoncini, ai sensi dell'art. 239, comma 1 del T.U. 18 agosto 2000, n.267;

visto

l'articolo 52 del Decreto Legislativo 446/1997 secondo cui i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

il regolamento per la Disciplina Generale delle Entrate approvato con Delibera del Consiglio Comunale 37 del 14 luglio 2020;

dato atto

che l'articolo 1 comma 769 della Legge 160/2019, che ha introdotto nuove regole in materia di rateizzazione delle entrate di natura tributaria e patrimoniale, prevede la possibilità per i comuni che adottano apposita regolamentazione di derogare a quanto previsto dal medesimo articolo in termini di rate concedibili e di classi di importi rateizzare;

rilevata

la necessità, avvertita dall'Amministrazione Comunale, di modificare l'articolo 15 comma 1 del regolamento di cui all'oggetto, introducendo una soglia più bassa di debito per accedere alla rateizzazione e la possibilità di rateizzare in un numero maggiore di rate;

visto

l'allegato (All_1) alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n.88 del 16 maggio 2023 relativo al nuovo schema di ***"REGOLAMENTO ENTRATE PER LA DISCIPLINA GENERALE DELLE ENTRATE"*** integrato e modificato rispetto a quello approvato con deliberazione 37 del 14 luglio 2020;

vista, pertanto

la proposta in oggetto nel suo complesso e la documentazione prodotta;

richiamato

il *Nuovo Regolamento di Contabilità*, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 59 del 19 novembre 2019;

visti

i pareri positivi in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e la regolarità contabile, rilasciati dal Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria in data 16/05/2023;

esprime

parere favorevole alla proposta di delibera in oggetto.

Lucca, 17 maggio 2023

Firmato digitalmente da: BERTONCINI ANDREA
Data: 17/05/2023 15:26:24

Il Revisore Unico
Dott. Andrea Bertoncini